COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 71 DEL 04/11/2024

OGGETTO: Disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, delle attività di intrattenimento e svago (sale da ballo e discoteche), delle attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici in locali prevalentemente destinati a tale attività o all'uopo attrezzati e degli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo da intendersi in senso ampio, quale benessere psico-fisico della persona, una delle cui componenti fondamentali è costituita dal riposo notturno;

- l'articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando al tempo stesso che essa "*non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana";*

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein), affermando il libero accesso alle attività economiche e al loro esercizio, prevede altresì, al considerando n. 56, che, "*conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale […che] possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni" alla libera concorrenza, nel rispetto dei "principi di necessità e proporzionalità"*;

- l'art. 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), ha modificato l'art. 3, comma 1 del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, prevedendo che alle "*attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande"* non si applichino le limitazioni inerenti al "*rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio"*, stabilendo altresì, al secondo comma, quale principio generale dell'ordinamento la libera concorrenza, la quale, tuttavia, deve svolgersi nel rispetto dei vincoli "*connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"*;

- la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011, sulle disposizioni che hanno, di fatto, introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ha ritenuto possibile che *specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (…) e indispensabili per la protezione della salute umana (…), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale*", *espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;*

PRESO ATTO che tali principi sono stati ribaditi anche da costante giurisprudenza amministrativa, in base alla quale il regime di liberalizzazione degli orari applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione di alimenti e bevande non precludono all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute);

EVIDENZIATO, in ogni caso, che in base all'art.50, 7° comma del D.lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali "*Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*";

DATO ATTO che con Ordinanza Sindacale n.14 del 14 Aprile 2015 gli orari della attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stati disciplinati in base alla programmazione comunale, di cui all'art.64, 3° comma del D.lgs. 59 del 26/03/2010, definita con il Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 02/04/2015;

POSTO che, con successive deliberazioni, sono state apportate modifiche alla citata programmazione e che, attualmente, vige la programmazione comunale definita con il Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 08/07/2024 che individua, rispetto al perimetro di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 02/04/2015, un diverso perimetro della cosiddetta Zona 1, all'interno del centro storico;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare una nuova ordinanza sindacale che disciplini gli orari delle attività in questione tenendo conto della perimetrazione della zona 1, così come approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 08/07/2024;

PRECISATO che la zona 1, nella programmazione vigente, include la zona 1 bis;

POSTO che, a tutt'oggi, all'interno della zona 1, si concentra il maggior numero di attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti sul territorio comunale con inevitabili ripercussioni sull'ambiente urbano, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla salute dei residenti, alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonchè alla tutela delle zone di pregio storico, architettonico ed artistico;

DATO ATTO, anche, della concentrazione, nella zona 1, di attività commerciali/artigianali del settore alimentare, insediatesi in risposta anche al turismo localizzato prevalentemente nel centro storico, che potenzialmente determina l'esigenza di tutela dei beni culturali, garanzia di un livello soddisfacente di servizi per cittadini residenti e turisti visitatori, vitalità della città, ma anche diritto al riposo notturno, sicurezza urbana, decoro dell'area, salvaguardia della salute pubblica, con particolare attenzione al fenomeno dell'abuso di alcol;

RITENUTO che le esigenze di tutela di diritti anche costituzionalmente garantiti, in particolare la salute, rendono necessario determinare un orario massimo di apertura anche per le attività della tipologia in oggetto, ubicate fuori dalla zona 1 all'interno del centro storico;

VALUTATO, invece, che, al di fuori del centro storico, gli orari delle attività in oggetto siano da intendersi liberalizzati così come previsto alla lettera d-bis) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 223/2006 così come modificato dall'art. 31, comma 1, del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011;

POSTO che, in base al vigente Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno della zona 1 e della zona 1 bis, è vietata l'installazione di distributori automatici per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in locali prevalentemente destinati a tale attività o all'uopo attrezzati, a meno che la stessa non avvenga a seguito di trasferimento di attività già esistente all'interno della singola zona;

CONSIDERATO che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, in locali prevalentemente destinati a tale attività o all'uopo attrezzati, è assimilata, in base alla normativa regionale di settore, all'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico e che, pertanto, è opportuno allineare anche gli orari di apertura riferiti alle due tipologie di attività;

TENUTO CONTO che, in occasione di alcune festività, gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, operanti sul territorio cittadino, chiedono di posticipare la chiusura dell'esercizio, rispetto all'orario comunicato al Suap, al fine di fornire un migliore servizio alla clientela;

RITENUTO che tale facoltà sia concedibile per particolari eventi e/o ricorrenze che attraggono numerosi visitatori nella nostra città e in cui i cittadini, per tradizione, si intrattengono per i festeggiamenti nei pubblici esercizi ed, in particolare, nei seguenti giorni: 25 Dicembre, 1° e 6 Gennaio e 15 Agosto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla Legge 2 Ottobre 2007, n. 160: "*I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, …, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive*";

RITENUTO di individuare l'orario di esercizio dei locali di trattenimento e svago, quali sale da ballo e discoteche, affinché essi siano fruibili dalle persone che animano la vita notturna, con un lasso temporale che incentivi la permanenza nel locale, anzichè sulla pubblica via, anche dopo la chiusura dei bar siti all'interno;

CONSIDERATO che, in base alla normativa regionale di settore, alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4 della L.R.V. del 21 Settembre 2007 n.29 e s.m.i, che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago quali sale da ballo e discoteche;

PRECISATO che l'orario delle sale giochi, autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, N. 773, è disciplinato dal vigente Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione degli apparecchi da intrattenimento;

CONFERMATA l'Ordinanza Sindacale n.70 del 28 Dicembre 2020 "*Disciplina degli orari delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande site nell'area ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio), via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato), via Fowst, viale Tre Venezie";*

POSTO che, in base alla normativa di settore, gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico devono comunicare al Suap l'orario scelto, entro i limiti indicati nel presente provvedimento, e che gli esercenti di tutte le attività commerciali devono esporre un cartello ben visibile indicante l'orario di apertura;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento viene adottato in sostituzione dell'Ordinanza Sindacale n. 14 del 14 Aprile 2015 e in sostituzione dell' Ordinanza Sindacale n. 68 del 31/10/2024, la quale riportava nel dispositivo un mero errore materiale;

VISTI il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, N. 773 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 4 Luglio 2006, n. 223 "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la L.R.V. del 21 Settembre 2007 n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"* e s.m.i.;

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città;

VISTA la legge L. 24 Novembre 1981 n. 689.

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate, quanto segue:

a) L'orario massimo di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici in locali prevalentemente destinati a tale attività o all'uopo attrezzati, nonchè degli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare, all'interno della Zona 1, comprensiva della zona 1bis, così come definite dal vigente Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 08/07/2024, è fissato dalle ore 6.00 alle ore 2.00.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, all'interno della zona 1, possono protrarre l'orario di apertura sino alle ore 4.00 del 25 Dicembre, 1° e 6 Gennaio e il 15 Agosto.

b) L'orario massimo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, in locali prevalentemente destinati a tale attività o all'uopo attrezzati, nonchè degli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare, all'esterno della Zona 1, così come definita dal vigente Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 8 Luglio 2024, ma all'interno del centro storico, delimitato dagli strumenti urbanistici, è fissato dalle ore 6.00 alle ore 4.00.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, all'esterno della zona 1 ma all'interno del centro storico, possono protrarre l'orario di apertura sino alle ore 5.00 del 25 Dicembre, 1° e 6 Gennaio e il 15 Agosto.

c) In tutto il territorio comunale l'orario massimo delle attività di intrattenimento e svago quali sale da ballo e discoteche e delle attività, permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, svolte da associazioni e circoli, di cui all'articolo 2, comma 4 della L.R.V. 29/2007 e s.m.i, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, è fissato dalle ore 22.00 alle ore 4.00 con facoltà di apertura dalle ore 15.00 nelle giornate prefestive, anche infrattettimanali, e festive e con facoltà di chiusura alle ore 05.00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali.

Restano escluse dall'applicazione della presente ordinanza:

- le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, le attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, in locali prevalentemente destinati a tale attività o all'uopo attrezzati, nonchè le attività commerciali/artigianali del settore alimentare fuori dal centro storico per le quali gli orari di apertura sono da intendersi liberalizzati, così come previsto alla lettera d-bis) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 223/2006, modificato dall'art. 31, comma 1, del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

- le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande il cui orario di apertura è fissato con Ordinanza Sindacale n.70 del 28 Dicembre 2020 "*Disciplina degli orari delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande site nell'area ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio), via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato), via Fowst, viale Tre Venezie*".

DISPONE

che l'inosservanza degli orari così come definiti con il presente provvedimento comporta:

1. per gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, le attività di intrattenimento e svago quali sale da ballo e discoteche, anche svolte da associazioni e da circoli, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa regionale di settore.

2.per gli esercenti le attività commerciali/artigianali del settore alimentare e gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, in locali prevalentemente destinati a tale attività o all'uopo attrezzati, l'applicazione, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs.267/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria che verrà individuata, nel rispetto di quanto previsto

dall'art.16,2° comma della L. 24 novembre 1981, n. 689, con apposita Delibera di Giunta Comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Padova.

IL SINDACO
Sergio Giordani

GIORDANI
SERGIO
COMUNE
DI
PADOVA
04.11.2024
11:34:32
GMT+02:00